



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE ☒ COPIA ☐

Delibera n. 42

del 06/06/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI MONTAGNAREALE NELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DALLA D.SSA CINZIA CHIRIELEISON INNANZI AL TRIBUNALE DI PATTI – SEZ. LAVORO.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **13.05**, in modalità video-conferenza, come da determina sindacale n°4 del 03.03.2020, con la quale sono state adottate misure specifiche di funzionamento dell'Organo esecutivo dell'Ente in applicazione diretta dell'art.73 del D.L.17 marzo 2020 n.18 recante "Ulteriori norme di contrasto al pericolo di diffusione e contagio da "CORONAVIRUS". Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e di quelle ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute pubblica decretate in via d'urgenza, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. L'apertura della seduta e' stata avviata con apposita videochiamata dall'utenza mobile del Segretario Comunale diretta verso i singoli componenti della Giunta Municipale in conformità oltre che al disposto normativo di cui all'art.73 del D.L. 18/2020 anche a quanto ulteriormente indicato dalla Circolare n.10 del 27-03-2020 emanata dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della funzione Pubblica.

All'appello così disposto risultano presenti e/o collegati in video-conferenza

		Presenti	Assenti
Sidoti Rosario	Sindaco	X	
Furnari Ninuccia	"	X	
Natoli Simone	"	X	
Sidoti Salvatore	"	X	
Americanelli Tindaro	"		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale provvede alla stesura ed alla redazione del presente verbale dando atto che in conseguenza delle particolari modalità di rilevazione ed attestazione della presenza e del voto che verrà espresso sulla presente proposta dai singoli componenti della Giunta non si farà luogo alla loro registrazione scritta sul brogliaccio cartaceo delle sedute di Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione lo stesso Segretario Comunale quale responsabile della verbalizzazione della seduta, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche in conformità alle linee guida emanate dal Sindaco con la propria determinazione n.4 del 03-04-2020. Attesta pertanto: -di aver accertato direttamente l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in audio-conferenza e/o videoconferenza o teleconferenza; -che la qualità del collegamento e' stata tale da aver consentito al Segretario Comunale di percepire quanto e' accaduto e ciò che e' stato deliberato nel corso della seduta della Giunta Municipale; -che a tutti i componenti della Giunta Comunale intervenuti contestualmente alla seduta è stato consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -che a seguito del regolare svolgimento dell'adunanza e' stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta in video-conferenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta a propria volta che tutti i partecipanti all'odierna seduta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva;
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Conferimento incarico ad un legale per rappresentare e difendere il Comune di Montagnareale nella controversia instaurata dalla d.ssa Cinzia Chirieleison innanzi al Tribunale di Patti - Sez. Lavoro

Premesso:

- Che con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. notificato al Comune di Montagnareale in data 05/02/2020 ed assunto al prot. n° 767 del 06/02/2020 la ex Segretaria Comunale, d.ssa Cinzia CHIRIELEISON, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Amata, ha richiesto al Tribunale di Patti, Sez. Lavoro, di accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione in proprio favore dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 della CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 e ciò, in ragione delle qualità delle mansioni asseritamente disimpegnate;
- Che con nota prot. 6975 del 23/11/2019, in ragione del limitatissimo periodo di attività svolto a Montagnareale dalla ex Segretaria e della limitatezza delle funzioni svolte ed assegnate il Sindaco dr. Rosario Sidoti ha correttamente negato ogni possibilità di pagamento di indennità specifiche poiché non correlabili alle attività concretamente disimpegnate;
- Che nello specifico, secondo quanto espressamente riportato dai pareri ARAN Seg 036 e seg 041 pubblicati sul istituzionale dell'Agenzia "l'indennità di risultato non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato; infatti, l'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione di tale voce retributiva può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:
 - 1) preventiva determinazione dell'ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al segretario, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;
 - 2) preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;
- Che sulla base di detta premesse, l'Agenzia Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) conclude affermando che "in assenza di obiettivi assegnati e della preventiva approvazione di una metodologia di valutazione appare del tutto improponibile la richiesta di pagamento dell'indennità in oggetto." (cfr. pareri ARAN ult. cit)
- Che nello specifico, la d.ssa Chirieleison nel breve periodo della sua permanenza a Montagnareale ha semplicemente svolto mera attività ordinaria ed il disbrigo dei compiti discendenti e/o attribuiti direttamente dalla legge in relazione ai quali è stata regolarmente compensata con il pagamento degli

emolumenti tabellari ed il versamento dell'indennità di posizione contrattualmente stabilita in base al vigente CCNL;

- Che, nello specifico, in relazione ad ognuna delle singole attività riportate in ricorso vale quanto segue:

1. - le "attività rogatorie" risultano compensate direttamente e cioè extra stipendio, con il pagamento dei diritti di rogito previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962 n° 604 e s.m.i. sicchè appare anche in questo caso del tutto improponibile che per la stessa attività possano essere richiesti due distinti compensi incentivanti;

2. - i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, la sua partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ed anche il coordinamento e la sovrintendenza dei Responsabili dei servizi che sono riportati in ricorso quali funzioni speciali altro non sono, in realtà, che i contenuti ordinari e tipici del ruolo del Segretario Comunale formalmente indicati e pedissequamente riportati dall'art. 97, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs 267/2000

3. - che anche il preteso ruolo di "componente del Nucleo di Valutazione" e di "responsabile dei controlli di regolarità amministrativa" in relazione al quale la ricorrente pretenderebbe di ricevere compensi aggiuntivi discende direttamente dalla legge ed in particolare, dall'art. 147, comma 4°, del T.U.EE.LL., nonché dagli artt. 7 e 12 del D.Lgs 150/2009;

4. - che alla stessa stregua anche il ruolo di "Responsabile della prevenzione della corruzione" discende direttamente ed ordinariamente dalla legge ed in particolare, dall'art. 1, comma 7°, della Legge 190/2012, fermo restando che la mera predisposizione in termini di istruttoria preliminare di una semplice bozza di programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, ovvero, di uno stereotipato Codice di Comportamento non può di certo essere qualificabile in alcun modo come attività di carattere speciale ed esorbitante rispetto ai compiti ordinari del Segretario Comunale;

5. - che nessun particolare premio può essere assegnato, nello specifico, per il ruolo di Presidente della delegazione Trattante di Parte pubblica stante che nel predetto periodo nessun Contratto Decentrato è stato concluso o sottoscritto, tant'è che l'erogazione del salario accessorio in favore dei dipendenti dell'Ente è ancora ferma all'annualità 2013;

- Che quindi, contrariamente a quanto rappresentato ex adverso la d.ssa Chirieleison ha sempre rivestito meri compiti istruttori e/o discendenti direttamente dalla legge e che, in difetto di ogni e qualsivoglia automatismo, la mancata prefissione ed attribuzione formale di obiettivi, oltre alla mancata determinazione del budget previsto dall'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali del 16/05/2001 oltre all'assoluta inesistenza di ogni possibilità di valutazione dei risultati per mancata approvazione dei relativi criteri rende del tutto impossibile l'erogazione dell'indennità giudizialmente richiesta;

- Che anzi, sotto questo profilo, dal momento che la stessa d.ssa Chirieleison assume di essere stata coordinatrice degli uffici e dei sistemi di controllo e di gestione avrebbe dovuto costituire suo precipuo onere quello della predisposizione e dell'attivazione di adeguati sistemi e metodologie di valutazione anche per l'erogazione dell'indennità di risultato del Segretario Comunale;

- Che quindi, sotto questo profilo, anche in termini di valutazione risarcitoria la stessa d.ssa Chirieleison non può pretendere oggi di poter essere risarcita per la mancanza di attività o per l'omessa predisposizione di sistemi di valutazione e di altri meccanismi o fasi della valutazione che era suo precipuo onere porre in essere;

- Che invero, tale mancata ottemperanza alle proprie mansioni ordinarie oltre a costituire evidente compartecipazione causale all'evento dedotto in giudizio, potrebbe anzi costituire un facile rimedio per

eludere la fase conclusiva di valutazione dell'attività del funzionario in questione da parte del vertice politico-amministrativo;

- Che alla luce di quanto sopra indicato l'Ente ha evidente interesse alla costituzione in giudizio per far valere la legittimità e correttezza del proprio operato nei confronti del trattamento economico-normativo applicato nei riguardi della d.ssa Chirieleison;

- **Dato atto** che gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti Pubblici rientrano nella tipologia degli incarichi "intuitu personae" e che non sono sottoposti ai limiti di cui alla legge 311/2004 e che gli stessi in ogni caso, salva l'applicazione dei principi di carattere generale di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 restano comunque esclusi dalla specifica e diretta applicazione del Codice dei Contratti;

- **Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 in data 11 maggio 2012, la quale ha statuito che l'affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera intellettuale ed è quindi possibile oggetto di affidamento diretto da parte dell'amministrazione;

- **Che l'Avv. Oreste Puglisi**, del Foro di Messina è professionista di fiducia dell'amministrazione e si è dichiarato disposto ad assumere il patrocinio legale del Comune in questo giudizio;

- **Dato atto** che il predetto professionista costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza, rilevabile dal proprio excursus professionale oltre che dall'esito favorevole di precedente giudizio patrocinato per il Comune;

- **Rilevato** che con l'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel precedente sistema ordinistico e che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove norme il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico;

- **Che** in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e, da ultimo con il D.M. n° 37/2018, il compenso per tale tipo di controversia può essere fissato nella somma di **€ 1.637,05** (comprensivi di spese non imponibili, oltre IVA, CpA e R.A.)

- **Che** tale importo è stato determinato ai fini dell'accordo con il predetto professionista ed in applicazione puntuale delle indicazioni tariffarie previste dal D.M. 37/2018 e che, in ogni caso, l'accettazione dell'importo del compenso nei limiti qui stabiliti costituisce condizione espressa per il professionista ai fini del conferimento del presente incarico sicchè, il mandato conferito può essere accettato ed esercitato soltanto a condizione della preventiva accettazione del compenso nella misura indicata e stabilita, salve le espresse clausole di miglioramento e premialità contenute nel disciplinare di incarico;

- Visto lo schema di disciplinare di incarico-tipo depositato agli atti dell'Ente;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto l'O.AA.EE.LL.;

- Ritenuto necessario procedere con urgenza stante l'approssimarsi della data per la fissazione dell'udienza;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto l'O.AA.EE.LL.;

Si propone

1. - di conferire incarico per rappresentare e difendere il Comune di Montagnareale **nella controversia instaurata dalla d.ssa Cinzia Chirieleison innanzi al Tribunale di Patti - Sez. Lavoro la cui prima udienza, per effetto del differimento d'ufficio disposto in conseguenza dell'emergenza COVID-19, verrà chiamata il prossimo 29/06/2020;**

2. - di nominare, per i motivi sopra esposti, **l'Avv. Oreste Puglisi**, del Foro di Messina quale legale di fiducia per rappresentare e difendere questa Amministrazione nella procedura in questione, munendolo del più ampio mandato o di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune.

3. - di stabilire il compenso massimo, forfetario ed onnicomprensivo per il predetto incarico nella misura di **€ 1.637,05** (comprensivi di spese non imponibili, oltre IVA, CpA e R.A.) e che eventuali deroghe alla misura massima del compenso possono essere richieste soltanto alle condizioni premiali

previste dal disciplinare d'incarico tipo adottato da questo Ente il cui onere finanziario rimarrebbe, comunque, a carico della controparte soccombente;

4. - di dare atto che la spesa necessaria per il conferimento del predetto incarico trova copertura finanziaria, mediante i fondi allocati al Cap. _____, art. _____, del Bilancio comunale;

5. - di dare atto, che ai sensi dell'art. 11, comma 2°, Capo II° della Legge 140/12, confermata sul punto dal successivo D.M. n° 55/2014 e dal D.M. n° 37/2018, il compenso da corrispondere al legale incaricato va liquidato per fasi e che, pertanto, per effetto di quanto previsto dai nuovi principi della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., le somme dovute a titolo di compenso per la prestazione d'opera professionale che verrà dispiiegata dal professionista, in favore del Comune, dovranno essere imputati al Bilancio annuale e pluriennale dell'Ente secondo il seguente crono programma:

- **Fase di studio e Fase introduttiva**

€ 818,85 (compresa I.V.A, CpA, R.A., Contributo Unificato e spese vive) a carico dell'esercizio **2020**;

- **Fase istruttoria e Fase decisionale**

€ 818,20 (compresa I.V.A, CpA, R.A., e spese vive) a carico dell'esercizio **2021**;

5. - di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale;

6. - di stabilire, giusta la condizione in premessa, che la somma di **€ 1.637,05** (comprensivi di spese non imponibili, oltre IVA, CpA e R.A.) quale compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa relativi all'incarico e che l'accettazione di tale limite di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico, fatte salve le sole eccezioni espressamente richiamate nel disciplinare in caso di esito vittorioso della causa e di soccombenza della parte avversaria.

8. - dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione della presente stante la necessità di provvedere tempestivamente al deposito dell'opposizione.

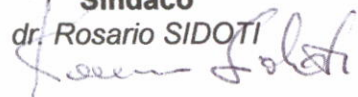
Montagnareale, lì 05/06/2020

per l'istruttoria
Maria TRAMONTANA



Il proponente
Sindaco

dr. Rosario SIDOTI



**Conferimento incarico legale per la costituzione innanzi al Tribunale di Patti
nel ricorso per pagamento dell'indennità di risultato presentato dalla d.ssa Chirieleison**

Scaglione di riferimento: da € 1.100,01 ad € 5.200,00
(Valori di compenso ai minimi tariffari)

Descrizione	spese	compensi
Contributo Unificato, marca da bollo, iscr. a ruolo e trasfe	€ 0,00	
Compensi (valori al minimo tariffario)		
1. - fase di studio della controversia		€ 423,00
2. - fase introduttiva del giudizio		€ 202,50
3. - fase istruttoria e/o trattazione		€ 270,00
4. - fase decisionale		€ 355,00
Sub-totale	€ 0,00	€ 1.250,50
spese generali 15%		€ 187,58
Sub-totale	€ 0,00	€ 1.438,08
CpA 4%		€ 57,52
IVA 22%		€ 329,03
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 1.637,05

N.B.: ai sensi dell'art. 11, comma 2°, Capo II° della Legge 140/12 il compenso va liquidato per fasi

L'impegno contabile della spesa va quindi ripartito sul bilancio pluriennale tenendo conto a tal fine che la fase di studio e quella introduttiva della causa (1) e (2) ricadono quanto all'impegno di spesa nell'anno 2020 mentre le restanti fase di trattazione e decisionale possono contabilmente riportarsi nell'anno 2021 secondo la specifica che segue:

COMPENSI ANNO 2020

Descrizione	spese	compensi
Compensi (valori al minimo tariffario)	€ 0,00	
1. - fase di studio della controversia		€ 423,00
2. - fase introduttiva del giudizio		€ 202,50
Sub-totale	€ 0,00	€ 625,50
spese generali 15%		€ 93,83
Sub-totale	€ 0,00	€ 719,33
CpA 4%		€ 28,77
IVA 22%		€ 164,58
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 818,85

COMPENSI ANNO 2021

Descrizione	spese	compensi
Compensi (valori al minimo tariffario)		
3. - fase istruttoria e/o trattazione		€ 270,00
4. - fase decisionale		€ 355,00
Sub-totale		€ 625,00
spese generali 15%		€ 93,75
Sub-totale	€ 0,00	€ 718,75
CpA 4%		€ 28,75
IVA 22%		€ 164,45

TOTALE SPESE E COMPENSI

€ 818,20

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: "CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI MONTAGNAREALE NELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DALLA D.SSA CINZIA CHIRIELEISON INNANZI AL TRIBUNALE DI PATTI - SEZ. LAVORO.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere ☐ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Data _____

Il Responsabile dell'Area Affari generali
(Dott. Rosario Sidoti)

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento ☒ Comporta (ovvero) ☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere ☐ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data _____

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgsn. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
113	2020	819,25	01.11.1.03.02.001	2020

Data _____

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data _____

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Rosario Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 09 GIU 2020 al _____, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

☐ E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 09 GIU 2020 al _____;

Montagnareale, li _____

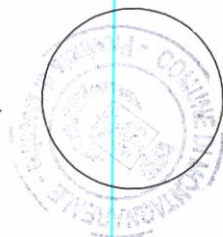
Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il 06 GIU 2020

☐ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li _____



Il Segretario Comunale